CAMERA DEI DEPUTATI N. 1511

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BISTAFFA

—

Nuove disposizioni in materia di targhe automobilistiche

Presentata il 25 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il recente cambiamento della struttura delle targhe automobilistiche ha suscitato sensibile scontento per il loro anonimato.

Di questo scontento si sono fatte interpreti anche numerose autorità delle Forze dell'ordine che hanno giustamente fatto rilevare come queste targhe rendano assai difficile il lavoro di prevenzione e di controllo.

L'introduzione delle targhe a numerazione unica nazionale a sette caratteri (due lettere, tre numeri e due lettere), è stata giustificata sulla base di una facilitazione di lettura rispetto agli otto caratteri del modello precedente e della più facile gestione dovuta al legame della targa con l'autoveicolo ed alla conseguente semplificazione delle procedure di passaggio di proprietà tra utenti di diverse province che non comportano più il cambiamento di targa.

La presente proposta di legge si prefigge diversi obiettivi.

In primo luogo quello di conservare la chiarezza del sistema a sette caratteri.

Altro obiettivo è quello di ripristinare la suddivisione per province, rendendo ancora più facile la leggibilità e la memorizzazione della sigla (ripristinando così il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità locale).

Tuttavia, l'obiettivo fondamentale della presente proposta di legge è indubbiamente quello di riferire la targa non all'autoveicolo bensì al proprietario. Da questa scelta derivano una serie di vantaggi. Se si considera che un automobilista mediamente cambia un numero di autoveicoli compreso tra tre e dieci, la scelta suddetta riduce sensibilmente il consumo delle targhe; i numeri di targa diventano patrimonio personale di ogni individuo con grandi vantaggi di memorizzazione; si possono

introdurre a pagamento targhe personalizzate con vantaggi economici per l'amministrazione e soddisfazione dell'utenza; la stessa targa può essere utilizzata su veicoli diversi (che – ai fini amministrativi – verranno individuati dal numero del telaio), di proprietà dello stesso cittadino.

Cio vale anche nelle ipotesi di contemporanea proprietà di più veicoli con grandi vantaggi assicurativi per i cittadini e di semplificazione per gli uffici amministrativi. Infatti, qualora il cittadino volesse utilizzare la stessa targa per più di un veicolo, l'assicurazione si pagherà solo per il veicolo più grande ed i veicoli potranno essere usati solo uno alla volta.

Da ultimo – ma non per questo meno importante – va detto che in questo modo le targhe assumono un aspetto più simile a quello di quasi tutti gli altri Paesi dell'Unione europea, proseguendo così nel processo di uniformazione.

Ancora va detto che la struttura della targa, contenuta nella presente proposta di legge, si articola su sette caratteri: due lettere indicanti la sigla della provincia, tre numeri ed ancora due lettere.

Questo sistema consente di avere circa 620.000 combinazioni a cui vanno sommate 99.999 targhe iniziali solo numerali e quelle personalizzate (fino a cinque lettere o diverse combinazioni di lettere e numeri).

In tutto si può ipotizzare un numero di possibilità superiori alle 900.000 che coprono abbondantemente per circa 40-50 anni il fabbisogno di una provincia di 500-600.000 automobilisti e 900.000-1 milione di abitanti.

Per le undici province con un numero di abitanti superiore al milione si riduce la sigla provinciale ad una sola lettera (o ad una lettera di dimensioni normali seguita da una molto più piccola), analogamente a quanto avviene in Germania ed in Spagna. Questo consente di portare la sigla a sei caratteri (quattro numeri e due lettere) e di raggiungere 6-7 milioni di combinazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le dimensioni delle targhe automobilistiche sono stabilite ai sensi dell'articolo 258 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. I caratteri delle targhe automobilistiche sono neri su fondo bianco.

3. La targa automobilistica è composta da una sigla provinciale di due lettere e da una numerazione progressiva composta da cinque caratteri divisi in due gruppi separati di tre numeri e di due lettere.

4. Per le province con un numero di abitanti superiore al milione, la sigla di cui al comma 3 è costituita da una sola lettera, mentre la numerazione progressiva è costituita da quattro numeri e da due lettere.

5. Tra le sigle provinciali e la numerazione, sono inseriti il sigillo della Repubblica, in bianco e nero e dal diametro di 1,8 centimetri, e lo scudo storico della regione, a colori e dalle dimensioni di centimetri 3,6 × 3,6, con la parte inferiore stondata con raggio di centimetri 1,8.

ART. 2.

1. La sigla della provincia è dedotta dal numero identificativo compreso nel numero di codice fiscale di ogni cittadino.

ART. 3.

1. Le targhe automobilistiche sono personali e non cedibili.

2. Ogni cittadino può essere titolare del numero di targhe automobilistiche che ritiene necessario.

3. Ogni targa automobilitica è rilasciata in due esemplari e può essere trasferita su

autoveicoli diversi di proprietà dello stesso cittadino, secondo modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Ad ogni targa può corrispondere un numero imprecisato di veicoli che possono circolare solo uno alla volta.

4. I veicoli privi di targa non possono né circolare né sostare in vie e strade pubbliche. Ad una targa automobilistica può anche non corrispondere temporaneamente un veicolo.

ART. 4.

1. La cura delle targhe automobilistiche è affidata al titolare delle stesse.

2. Nel caso di smarrimento, furto o distruzione della targa automobilistica, il titolare deve darne immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e richiedere un duplicato.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

ART. 5.

1. È data ai cittadini la possibilità di richiedere il rilascio di targhe automobilistiche personalizzate composte da sole lettere o da combinazioni di numeri e lettere diverse da quelle descritte all'articolo 1 e secondo modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. La personalizzazione può riguardare solo la parte della targa automobilistica relativa alla numerazione.

ART. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione emana il relativo regolamento di esecuzione, che deve stabilire le modalità costruttive ed i materiali della targa automobilistica, i caratteri delle lettere e dei

numeri, l'araldica regionale, le modalità di assegnazione e ritiro delle targhe, le modalità di assegnazione e di strutturazione delle targhe personalizzate e le modalità di trasferimento delle targhe da un veicolo all'altro e delle relative forme assicurative.

ART. 7.

1. Tutte le targhe automobilistiche attualmente in uso restano in dotazione ai veicoli cui sono attribuite, fino alla distruzione degli stessi.

ART. 8.

1. Nel caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, si applicano le sanzioni di cui al comma 11 dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*nuovo codice della strada*), e successive modificazioni.